



Prot. n.

NUMERO ORDINANZA	O G G E T T O	<i>Disposizioni particolari in materia di combustione controllata sul luogo di produzione di materiali vegetali non pericolosi.</i>
DATA		
05 Ottobre 2015		

Il Sindaco

• **PREMESSO CHE:**

- la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo ed evitare la propagazione delle fitopatie, riducendo o eliminando la necessità di trattamenti chimici;
- la combustione controllata di residui vegetali ha, tra l'altro, il vantaggio di evitare la movimentazione sul territorio, anche per lunghissimi tratti - vista, nella maggior parte dei casi, l'assenza di impianti - di sostanze naturali non pericolose e l'inutile intasamento delle discariche;
- sul territorio sono presenti molteplici coltivazioni agricole di modesta dimensione, soprattutto a carattere familiare, ubicate spesso in terreni impervi ed in zone isolate, con conseguenti difficoltà logistiche o impossibilità di procedere al deposito ed al trasporto dei residui agricoli ad appositi centri di gestione;
- per le coltivazioni maggiormente presenti nel territorio nazionale la trinciatura della potatura può portare nel medio e lungo periodo a gravi problemi fitosanitari per le piante, aumentando, di conseguenza, la necessità di ricorrere a trattamenti chimici;
- l'accumulo di residui vegetali per la loro naturale trasformazione in *compost*, normalmente stipati a bordo campo o in prossimità delle scoline, può diventare nel tempo facile pericolo di innesco di incendi soprattutto nei mesi estivi e, in caso di forti piogge, determinare intasamenti, allagamenti e dissesto idrogeologico;
- l'art. 256-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in seguito citato in modo abbreviato T.U.A. (*Testo Unico Ambientale*), introdotto dall'art. 3 del D.L. 10 dicembre 2013, n. 136, recante "*Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate*", punisce la combustione illecita di rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata;
- l'art. 256-bis, c. 6, ultimo periodo, del T.U.A., introdotto dall'art. 14, c. 8, lett. b-sexies), del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, esclude dal campo di applicazione del medesimo art. 256-bis citato "*all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato*", a condizione che sia rispettato quanto disposto dall'art. 182, c. 6-bis, introdotto dallo stesso art. 14, c. 8,

lett. b), del D.L. n. 91/2014 citato, ovverosia che “Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’art. 185, c. 1, lett. f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”;

- **Considerato** che è evidente la *ratio* dell’art. 256-bis del T.U.A. finalizzata a punire le gravissime fattispecie illecite che hanno caratterizzato, purtroppo, negli ultimi anni, la gestione illecita dei rifiuti e che, diversamente, il comma 6, ultimo periodo, del medesimo articolo esclude l’applicazione delle sanzioni ivi previste alla combustione controllata sul luogo di produzione del materiale agricolo o forestale naturale, costituendo, pertanto, un’attività lecita, a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui al comma 6-bis, dell’art. 182, del T.U.A.;
- **Visto** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, citato nella presente ordinanza con l’acronimo T.U.A., e nello specifico:
 - l’art. 184 (*Classificazione*), c. 3, lett. a), del T.U.A., il quale definisce rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.;
 - l’art. 185 (*Esclusioni dall’ambito di applicazione*), c. 1, lett. f), del T.U.A., il quale stabilisce che non rientrano nell’applicazione della parte IV (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - l’art. 182 (*Smaltimento dei rifiuti*), c. 6-bis, del T.U.A.;
- **Vista** la Direttiva 2000/29/CE, del Consiglio del 8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ed il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”, che impongono l’adozione di misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria al fine di impedire danni rilevanti all’agricoltura ed all’ambiente causati dai parassiti e garantire la sicurezza alimentare e la salute umana;
- **Vista** la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
- **Visti** gli artt. 13, 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- **Ritenuto necessario**, in attuazione dell’art. 182, c. 6-bis, del T.U.A.:
 - garantire un sistema di gestione delle potature e dei residui vegetali agricoli al fine di evitare rischi per l’ambiente, per l’innesco e la propagazione di incendi, per la diffusione di fitopatologie e anche per favorire la diminuzione dei trattamenti chimici, fermo il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia ambientale e di prevenzione degli incendi;
 - disciplinare in maniera uniforme sul territorio l’attività di combustione controllata dei residui vegetali sul luogo di produzione, definendone modalità e limiti;

- prevenire un'interpretazione ed applicazione difforme sul territorio comunale della normativa vigente;
- assicurare la massima tutela e prevenzione dal rischio di incendi;

ORDINA

1. Per le motivazioni espresse in premessa, con decorrenza immediata e sino a nuove disposizioni, le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera complessivamente non superiori a tre metri steri per ettaro (*equivalente a tre metri cubi vuoto per pieno*) di materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso (*tra cui paglia, sfalci e potature*), anche derivato da verde pubblico o privato, effettuate nel luogo di produzione, non costituiscono attività di gestione dei rifiuti, ma normali pratiche agricole consentite per il loro reimpiego come sostanze concimanti o ammendanti, nel rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate.
2. L'abbruciamento del materiale indicato al punto 1. va effettuato nel rispetto assoluto delle seguenti prescrizioni:
 - a) l'abbruciamento deve essere effettuato sul luogo di produzione dello stesso materiale agricolo o forestale;
 - b) chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento;
 - c) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata di materiale convenientemente essiccato, in modo da evitare l'eccessiva produzione di fumo, avendo cura di isolare preventivamente l'intera zona da bruciare con una fascia libera da vegetazione e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento. In ogni caso devono essere adottate le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui;
 - d) possono essere destinati alla combustione all'aperto nella singola proprietà fondiaria al massimo tre metri steri per ettaro al giorno di materiale agricolo o forestale ivi prodotto;
 - e) la combustione deve avvenire ad almeno 50 (cinquanta) metri da edifici di terzi, da ferrovie e da grandi vie di comunicazione;
 - f) le operazioni di abbruciamento devono svolgersi nelle giornate con vento regolare non oltre la brezza leggera (*scala Beaufort: si muovono le foglie*), preferibilmente umide e **nella fascia oraria diurna e devono comunque concludersi prima del calar del sole, in ogni caso in condizioni di buona visibilità;**
 - g) qualora nel corso della combustione sopravvenga un rafforzamento del vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme o creare situazioni di pericolo o di molestia a persone presenti in zone antropizzate, oltre la normale tollerabilità, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
 - h) le ceneri derivanti dalla combustione del materiale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini concimanti o ammendanti;
 - i) è assolutamente vietata la combustione di qualsiasi materiale diverso da quello agricolo o forestale, ovvero in quantitativi superiori a quelli sopra previsti;

- j) in caso di necessità di procedere alla combustione di quantitativi superiori a quelli indicati al punto 1., l'attività deve essere preceduta da una comunicazione da inoltrare al Comune o al Corpo Forestale dello Stato, almeno 48 ore prima dell'avvio della prima operazione. La comunicazione deve essere ripetuta annualmente e deve contenere i dati relativi all'ubicazione del luogo in cui avviene l'attività e del relativo titolare, alla tipologia e quantità del materiale oggetto di combustione, ai riferimenti del soggetto che effettua o controlla le operazioni di abbruciamento.
- k) nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Puglia, anche la combustione del materiale regolamentato dalla presente ordinanza è sempre vietata.
3. Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione all'aperto del materiale agricolo o forestale in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.
4. Ferme restando le disposizioni previste dalla normativa vigente, chiunque svolge attività di raggruppamento e abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso in violazione delle prescrizioni disposte con la presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DISPONE

- Che la Polizia Locale, come ogni altro organo di Polizia operante sul territorio comunale, è incaricata di vigilare sull'esatta osservanza della presente ordinanza;
- Che della presente ordinanza, oltre alla prevista pubblicazione all'albo pretorio telematico comunale, venga data maggiore pubblicità attraverso ulteriori avvisi pubblici e sua pubblicazione nella *home page* del sito istituzionale del Comune.

Si informa che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al TAR Puglia - sez. distaccata di Lecce, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Dalla Residenza Comunale, li 5 OTT. 2015



IL SINDACO

(Avv. A. CHIGA)